

DIREZIONE GENERALE

Roma, 04 MAR. 2008

A TUTTI I COLLEGI PROVINCIALI
E CIRCONDARIALI DEI GEOMETRI

LORO SEDI

Prot. 18 /SDG
del 4.3.2008

Oggetto: Chiarimenti in ordine alla contribuzione integrativa

- contribuenti minimi (cd. "forfettone")
- soci cooperative

OBBLIGHI CONTRIBUENTI MINIMI

Con riferimento al "regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi" di cui all'art. 1, commi 96-117 della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e facendo seguito ai quesiti posti dagli iscritti che rientrano nel detto regime, si comunica che - attesi anche i chiarimenti interpretativi forniti dalla Agenzia delle Entrate con circolare n. 13/E del 26/02/2008 (pagg. 26, 27, 28) qui allegata, il contributo integrativo del 4% è dovuto, nei confronti della Cassa, anche da parte di coloro che usufruiscono di tale regime semplificato e deve essere applicato con riferimento a tutti i compensi lordi professionali fatturati (ancorché senza applicazione dell'IVA) dall'iscritto nell'anno di riferimento.

Si comunica inoltre che, nonostante i contribuenti minimi siano esonerati dal versamento IVA e da tutti gli obblighi di comunicazione fiscale ad esso collegati, i professionisti che rientrano nel nuovo regime rimangono tuttavia assoggettati alle disposizioni generali in tema di apertura della partita IVA.

In particolare, i professionisti che iniziano la propria attività a far data dal gennaio 2008, sono obbligati ad aprire la partita IVA, mentre per coloro che continuano la propria attività professionale la partita IVA rimane inattiva.

SOCI COOPERATIVE

Con norma recepita in maniera integrale nell'art. 90, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) le società cooperative - a compagine mista - che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni di lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale sono state equiparate - anche ai fini contributivi - alle società di ingegneria costituite nella forma di società di capitali.

Al pari di queste ultime quindi anche le cooperative sono tenute ad applicare il contributo integrativo sui corrispettivi relativi alle predette attività professionali

secondo le norme che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento, in forza dell'iscrizione obbligatoria al relativo Albo professionale.

Le stesse società sono inoltre tenute agli obblighi previsti in tema di comunicazione obbligatoria nei modi e nei termini previsti dalla disciplina statutaria e regolamentare della Cassa, in analogia a quanto previsto per le società di ingegneria.

A tal proposito, si rammenta che la modulistica necessaria per la riferita comunicazione sarà reperibile direttamente sul sito www.cassageometri.it e che gli uffici sono, comunque, a disposizione per fornire ogni chiarimento.

Nel confidare nella consueta collaborazione e disponibilità da parte di codesti Collegi nel dare la più ampia diffusione alle introdotte modifiche, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Franco Minucci)

